

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 77783/19010 REP.

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Cadoneghe la società cooperativa denominata **Francesco d'Assisi società cooperativa sociale**. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità. Lo scopo principale della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate ad offrire, nell'interesse mutualistico dei soci e in via prioritaria ma non esclusiva, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giovani in condizioni di disagio sociale, detenuti e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione ai sensi degli artt. 1, lett. a), e art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa si propone di raccogliere e continuare le attività socio-educative e formative nello spirito che ha animato il Centro di Formazione Francesco d'Assisi dell'Anffas di Padova fin dal suo inizio (1974/75), di volta in volta riviste in rapporto all'emergere di nuovi bisogni degli utenti, alle richieste del territorio e alle innovazioni istituzionali.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala

locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Padova mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la cooperativa ha come oggetto:

- attività di formazione, di qualificazione, di riqualificazione professionale, di accompagnamento al lavoro, di elevazione morale e sociale di giovani e adulti mediante lo sviluppo della loro istruzione e del loro aggiornamento professionale, della loro cultura e della loro educazione civica;
- ideazione, progettazione e gestione diretta e in collaborazione con enti ed organismi similari, italiani e stranieri, di corsi, di servizi, di consulenze, di studi, di ricerche in ambito educativo, ricreativo, dell'orientamento e della formazione professionale, sia nel settore pubblico che in quello privato, e dello sviluppo delle risorse umane;
- attività volte a favorire lo scambio di esperienze, di informazioni e di dati tra i dirigenti, i funzionari, gli specialisti e tutti coloro che dedicano la propria attività alle problematiche dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro in genere;
- attività di orientamento professionale e scolastico in dimensione educativa e promozionale, favorendo specifici interventi rivolti a soggetti a rischio di marginalità culturale, professionale, sociale, fisica;
- servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi della cooperativa;
- attività volte alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico, culturale e ambientale;
- attività, servizi, centri e laboratori ergoterapici e occupazionali;

- centri diurni, centri socio educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione ed altre strutture con carattere animativi, educativi, di sostegno e accompagnamento, effettuati presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, anche attraverso la produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative anche periodiche, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Come attività secondaria, purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, possono essere intraprese attività di coltivazione di prodotti orticoli, frutticoli, floricoli, la gestione di vivai, di laboratori e campi sperimentali, la conduzione di attività di agricoltura biologica, aventi ad oggetto la viticoltura, l'orticoltura, il florovivaismo anche mediante produzione in serra; la raccolta, trasformazione, conservazione, commercializzazione e collocamento dei prodotti ottenuti dalla conduzione dei fondi e delle attività dei laboratori attivati dalla cooperativa, anche attraverso l'apertura di punti vendita; lo svolgimento di servizi accessori in ambito ecologico quali l'educazione ambientale, mostre ed iniziative culturali ed il tempo libero; la promozione di iniziative di carattere ecologico di tutela dell'ambiente e dei parchi naturali.

Tali attività e servizi saranno gestiti sia in forma diretta che indiretta per conto di enti pubblici e altri soggetti attraverso le diverse procedure contrattualistiche previste dall'ordinamento italiano e comunitario.

La cooperativa potrà inoltre concedere, con specifici contratti previsti dalla normativa vigente, gli spazi in suo possesso a soggetti terzi per organizzare attività formative, di progettazione, di animazione ecc..

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può ricevere prestiti dagli stessi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dall'articolo 56 del presente statuto.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche aventi capacità di agire appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti previsti della legge 381/91 e successive modificazioni;
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91 e successive modificazioni, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dall'articolo 2527 comma 3, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 34, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 25 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 26 del presente atto costitutivo:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà

essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo massimo previsto dal consiglio nel rispetto della normativa vigente, apposita domanda al consiglio di amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

Art. 7 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, così come richiamato dall'articolo 2548 codice civile.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori devono avere per oggetto denaro, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero quattro.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci finanziatori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 32.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 1.000 euro;
- 2 voti fino a 2.000 euro;
- 3 voti fino a 4.000 euro;
- 4 voti fino a 8.000 euro;
- 5 voti oltre 8.000 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione

degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI E OBBLIGAZIONI

Art. 15 (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art.16 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

ART.17 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile. I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Art. 18 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art.19 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto al recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Articolo 20 (Obbligazioni)

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. Si applicano tutte le altre disposizioni della sezione VII capo V del libro V codice civile.

TITOLO VII IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 21 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 51 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 22 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 23 (Diritti dei soci)

I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo della base sociale lo richieda, hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o

inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 24 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 25 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 51 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci. Il recesso non può essere parziale.

Art. 26 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 21 del presente statuto, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal rapporto mutualistico, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 45 giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,

adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 51 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 27 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt. 51 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 28 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 33, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 29 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 28.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale

designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 30 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 26, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c) dai conferimenti rappresentati da azioni di partecipazione cooperativa;
 - d) dagli strumenti finanziari dai titoli V e VII del presente atto;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati

azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 32 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni o quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni o quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 21 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperati va anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici pro dotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al l'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) la restane parte a riserva straordinaria.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 34 (Ristorni)

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b), della legge n. 142 del 2001 e s.m., secondo le modalità ivi contemplate.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni o della quota di ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Art. 35 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 36 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 33.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla prima.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 37 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e provvede alla destinazione degli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 10, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione e degli strumenti finanziari;
4. approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse gli strumenti finanziari e le azioni di partecipazione;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni con le maggioranze previste dall'articolo 2521 ultimo comma;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nell'art. 36. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 38 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 39 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 40 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica e persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma. Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di 5 voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, sovventore o finanziatore, e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Il voto è palese, se non diversamente consentito dalla legge.

Art. 41 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 42 (Assemblee speciali)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Art. 43 (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 44 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 45 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 46 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 47 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 48 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori

speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 49 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Art. 50 (Controllo contabile)

Il controllo contabile sulla società è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile quando è obbligatorio per legge o deliberato dalla assemblea e non è attribuito al collegio sindacale.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X: CONTROVERSIE

Art. 51 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 52 e seguenti, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 52 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una c.t.u. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 53 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della

società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54 (Liquidatori)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 55 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori degli strumenti finanziari partecipativi, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 33, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 56 (Regolamenti)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 57 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 58 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: Adele Benetollo
Andrea Peruzzo
Gheller Giovanna
Alessandro Carolo
Lilia Manganaro
Renato Zambotti
Alessandra Andreose
Bicciato Michele
Filippo Zaccaria
(L.S.) not. Sergio Cardarelli